

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALOMI, SALVI, ROGNONI,
PETRUCCIOLI, PASSIGLI, CARPINELLI, DIANA Lorenzo, PAROLA
e VEDOVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1996

Nuove norme in materia di nomina e competenze degli organi della RAI Spa e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

ONOREVOLI SENATORI. - In attesa della nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo che scaturirà dalla riforma complessiva del sistema radiotelevisivo, il presente disegno di legge si propone di disciplinare i meccanismi di nomina degli organi della RAI e le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Al centro della nuova disciplina che viene proposta sta l'obiettivo di una corretta definizione dei rapporti tra politica e servizio pubblico radiotelevisivo.

Troppo spesso tale rapporto è stato distorto ed è degenerato in conseguenza di una pratica partitica invasiva delle sfere proprie della gestione. Ciò ha profondamente turbato la vita dell'azienda che si è trovata esposta nell'assolvimento dei suoi compiti a tensioni, conflitti e scelte estranei alle finalità che sono proprie del servizio pubblico.

Ne ha sofferto il rispetto dei principi di indipendenza, di obiettività, di apertura alle diverse tendenze politiche, culturali e sociali.

Ne ha sofferto l'efficienza della gestione aziendale.

Superare questa situazione non vuol dire negare ogni e qualsiasi ruolo della politica nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo. La politica non può rimanere indifferente o essere separata rispetto alla necessità democratica di garantire che la missione propria del servizio pubblico e i principi fondamentali che lo disciplinano siano pienamente rispettati. Alla politica deve competere la funzione di fissare gli indirizzi generali che presiedono all'attività del servizio pubblico, di garantire attraverso la vigilanza che tali indirizzi siano rispettati e, infine, di controllare che il denaro dei cittadini sia correttamente speso.

Deve, invece, essere netta la separazione della politica dalle attività proprie della gestione aziendale. Non solo per non cadere nelle logiche spartitorie e consociative del passato ma anche perchè tali attività si svolgono in un contesto sempre più globale di competizione e di concorrenza.

Occorre, inoltre, considerare la necessità di sottrarre il servizio pubblico radiotelevisivo a meccanismi di nomina del vertice amministrativo che assoggettino la sua attività alla maggioranza politica che esprime l'Esecutivo. La natura del servizio pubblico, come ha più volte rilevato la Corte costituzionale, esige che esso svolga la propria attività garantendo il più ampio pluralismo, rappresentando tutte le posizioni politiche, culturali e sociali che il Paese esprime. Il presente disegno di legge si propone di realizzare questi obiettivi intervenendo sui meccanismi di nomina degli organi della RAI e disciplinando in modo nuovo composizione e competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza.

Per quanto attiene al consiglio di amministrazione il disegno di legge prevede che le sue funzioni siano assunte da un amministratore unico. Al presidente spetta, invece, la rappresentanza legale della società.

Si è scelto, cioè, di definire un assetto di vertice in funzione della efficienza e della capacità di azione, piuttosto che in ragione delle esigenze di spartizione partitica o di «padrinaggio» politico.

Quanto al meccanismo di nomina, il disegno di legge prevede che presidente e amministratore unico siano eletti, con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, dalla Commissione di vigilanza, mentre per il direttore generale, di nomina dell'IRI, è previsto il «gradimento» con lo stesso tipo di maggioranza.

La scelta di maggioranze qualificate per la elezione dei componenti il vertice esecu-

tivo corrisponde all'esigenza di garantire a queste nomine il massimo di qualità e di rappresentatività.

È evidente che questa scelta prioritaria non può spingersi fino alla paralisi decisionale. È questa la ragione della previsione, in caso di esito negativo delle prime tre votazioni, del ricorso alla maggioranza assoluta dei componenti per la elezione del presidente e dell'amministratore unico.

Per ciò che concerne, invece, la nuova disciplina della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza, il disegno di legge prevede la riduzione del numero dei suoi componenti da quaranta a sedici: otto in rappresentanza della Camera dei deputati e otto in rappresentanza del Senato.

La pletoricità della composizione attuale, la enorme difficoltà per non dire la impossibilità di raggiungere il *quorum* di presenze previsto per deliberare costituiscono un ostacolo molto serio che impedisce alla Commissione di svolgere con efficacia e tempestività il ruolo di indirizzo e di controllo che le compete. Da qui l'esigenza di un forte snellimento che rispetti, però, il principio della presenza proporzionale di tutti i gruppi politici presenti in Parlamento.

Quanto ai poteri previsti per la Commissione, il disegno di legge indica, oltre a quelli già descritti per la nomina del vertice amministrativo, anche quello di decadenza motivata di tale vertice ove questa fosse votata dai due terzi dei componenti la Commissione per l'indirizzo e la vigilanza.

La ampiezza del consenso richiesto per decretare la decadenza è di per se stessa garanzia della forte motivazione che deve presiedere a una tale scelta da parte della Commissione.

Quanto al ruolo di indirizzo della Commissione, il disegno di legge prevede una più chiara definizione di tale ruolo rispetto a quanto fissato dall'articolo 4 della legge n. 103 del 1975.

In particolare viene individuata una più precisa possibilità da parte della Commissione parlamentare di valutare e modificare il piano editoriale predisposto dall'amministratore unico.

Relativamente alla funzione di controllo, il disegno di legge prevede che la Commissione, sulla base delle risultanze della relazione della Corte dei conti, si possa esprimere della gestione economico-finanziaria della RAI.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nomina e funzioni degli organi di governo della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Sono organi di governo della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il presidente e l'amministratore unico. Le funzioni precedentemente assegnate al consiglio di amministrazione sono assunte dall'amministratore unico. Al presidente spetta la rappresentanza legale della società. L'amministratore unico tiene costantemente informato il presidente sulla sua attività. Presidente e amministratore unico sono nominati tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Le relative funzioni sono incompatibili con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria.

2. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, ivi compresa l'ipotesi di privatizzazione anche parziale del capitale della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito dell'esito del *referendum*

dell'11 giugno 1995, il presidente e l'amministratore unico sono eletti, con le modalità di cui al comma 3, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; il direttore generale è nominato con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, come modificato dalla presente legge.

3. Il presidente e l'amministratore unico devono riportare, nella relativa elezione, almeno i due terzi dei voti di ciascun avente diritto. Se la Commissione non perviene alle nomine dopo la terza votazione, le nomine sono effettuate a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il presidente e l'amministratore unico restano in carica tre esercizi sociali; lo spirare di ciascun esercizio sociale è individuato, relativamente a tal fine, con riferimento alla relativa disposizione dello statuto sociale vigente al momento della loro nomina. Allo scadere di tale periodo essi possono essere nuovamente nominati. Il presidente e l'amministratore unico decadono altresì su deliberazione motivata della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

5. I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono abrogati.

Art. 2.

(Nuova composizione e funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Essa è composta di sedici membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità tra i gruppi parlamentari, tenendo per quanto possibile conto anche del rapporto numerico sussistente tra le varie coalizioni elettorali cui,

in occasione delle ultime elezioni politiche, aderivano i parlamentari».

2. All'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

b) stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui all'articolo 6 sulle richieste di accesso;

c) disciplina, direttamente o attraverso le sottocommissioni, le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa";

d) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) analizza, direttamente o per mezzo delle sottocommissioni, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi, ed esprimendosi, ove lo ritenga, anche su questioni specifiche;

f) riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

g) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge».

3. Dopo l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. 1. A partire dalla programmazione televisiva per il 1997, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esamina preventivamente il piano editoriale annuale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. La Commissione può procedere a modifiche motivate del piano editoriale; le modifiche non possono tuttavia comportare aggravii di spesa e devono essere compatibili con il contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria.

3. Ogni tre mesi il presidente della società concessionaria invia alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano editoriale; la Commissione ne verifica il rispetto dell'attuazione nelle linee e negli obiettivi. Copia della relazione è pure inviata alle Commissioni permanenti delle due Camere, per il tramite dei rispettivi Presidenti, ordinariamente competenti per materia.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 definisce le modalità degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. La Commissione adotta le deliberazioni ed i provvedimenti conseguenti all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di trasmissione dei relativi documenti. In difetto, i documenti si intendono approvati. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono, d'intesa fra loro, disporre una proroga del termine, riferita esclusivamente al caso di aggiornamento dei lavori parlamentari.

Art. 4-ter. 1. La convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui al secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, deve avere luogo, relativamente all'approvazione del bilancio sociale di cui al numero 1) del primo comma del medesimo articolo e agli adempimenti connessi, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La società invia quindi alla Corte dei conti, nel più breve tempo possibile, la documentazione indicata all'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. La trasmissione ai Presidenti delle Camere della relazione, con la quale la Corte dei conti riferisce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo sulla gestione economico-finanziaria della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e trasmette la relativa documentazione, deve avvenire entro i tre mesi successivi alla data di riunione dell'assemblea ordinaria che, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, ha approvato il bilancio sociale.

3. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, senza pregiudizio per eventuali ulteriori attività del Parlamento, trasmettono senza indugio la relazione della Corte dei conti di cui al comma 2 alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale, sulla base delle risultanze della relazione stessa, si esprime sulla gestione economico-finanziaria della società».

4. È abrogato l'articolo 12 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 3.

(Direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato dall'assemblea dei soci della società e della nomina è data immediata comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Entro dieci giorni dalla nomina del direttore generale la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime su di essa il proprio parere. Tale parere, per essere validamente espresso, deve riportare almeno i due terzi dei voti degli aventi diritto. Ove tale parere non fosse espresso nei termini di tempo

previsti, la nomina del direttore generale si intende perfezionata. Il mandato del direttore generale ha la stessa durata di quello degli organi di governo della società concessionaria».

